



CITTÀ DI CUSTONACI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

CF 80002670810

III SETTORE UFFICIO TECNICO

PARERE MOTIVATO N° 3/2026 DEL 30/06/2026

DI CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

– LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA -

All. 1 al D.A n. 318/Gab del 27/10/2025 - (punto 10)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Preso atto del Decreto Sindacale n° 7 del 19/11/2024 con la quale è stata individuata e attribuita la funzione Dirigenziale ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi in applicazione della Legge 15/05/1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni come recepita dalla Legge Regionale 07/09/1998, n°23;

preso atto dei Decreti Sindacali n° 5 del 13/08/2024, n° 8 del 03/12/2024 n° 2 del 18/02/2026 con i quali è stata istituita la commissione consultiva per la verifica delle valutazioni di incidenza ambientale V.Inc.A del Comune di Custonaci;

VISTA la richiesta presentata in data 09/01/2026 protocollo N° 321 dal sig. Portuesi Giovanni nato ad Alcamo (TP) il 27/08/1965 e residente in Castellammare del Golfo nella c.da Dagala Secca n° 71, C.F.: PRTGNN65M27A176W, nella qualità di proprietario del lotto di terreno ubicato in Custonaci, nella c.da Visicari, censito in catasto terreni al foglio di mappa n.124 particelle nn. 99, 101, 106, 107, 109, 172, 173, 174, 205, 206, 209 e 210, finalizzata all'attivazione della procedura di valutazione di incidenza – Livello II - valutazione appropriata art.5 del D.P.R. N°357/97 e D.A. n. 318/Gab del 27/10/2025 (punto 10 allegato 1) per il " *Progetto di una singola unità abitativa da realizzarsi su lotto di terreno sito nella c.da Visicari del Comune di Custonaci* "

VISTO il versamento di € 1.000,00 su c.c.p. n. 12160917 intestato alla Tesoreria Comunale di Custonaci, per diritti di istruttoria Valutazione di Incidenza Livello II – valutazione appropriata;

VISTA la nota prot. n° 2119 del 10/02/2026 con la quale questa Autorità Competente ha dato avviso dell'avvio del procedimento e contestuale richiesta di parere preliminare all'Ente Gestore ovvero al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 2, Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale;

PRESO ATTO che entro il termine di legge non è pervenuto il relativo parere preliminare da parte del Servizio 2° Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale;

DATO ATTO che è stata garantita, la pubblicazione, sull'Albo pretorio online e nell'apposita sezione Valutazioni Ambientali del sito web istituzionale, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, senza che, entro il termine di 30 giorni, sia pervenuta alcuna osservazione;

VISTO il verbale di parere negativo espresso in data 16/04/2026, dalla commissione per le valutazioni di incidenza del Comune di Custonaci pervenuto con prot. n. 5821 del 20/04/2026 che qui si intende integralmente trascritto per farne parte integrante e sostanziale e di cui si riportano le seguenti motivazioni:

La Commissione, dopo aver visionato gli elaborati di progetto prodotti dal Proponente, relativi al "Progetto di una singola unità abitativa da realizzarsi su lotto di terreno sito nella c.da Visicari del Comune di Custonaci"

decide di esitare la stessa secondo le motivazioni di seguito riportate.

In primo luogo, il sito oggetto di intervento si trova all'interno dell'area della ZSC ITA010017 "Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparagio" e della ZPS ITA010029 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio", nonché all'interno dell'area IBA 156 "Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio", rappresentando quindi un agroecosistema di interesse faunistico.

Inoltre, l'area di intervento è caratterizzata da condizioni di valore ecologico "molto alto", riscontrabile dalla Carta del Valore Ecologico secondo ISPRA, come riportata a pag. 52 della Relazione di supporto alla VINCA.

Nello specifico il lotto oggetto di intervento è interessato dalla presenza dell'Habitat 5330 "Arbusteti termomediterranei e pre-desertici", come si evince dalla Cartografia Habitat Natura 2000 riportata a pag. 35 della Relazione di supporto alla VINCA.

L'intervento proposto analizza l'impatto in modo isolato, senza considerare l'effetto cumulativo della pressione antropica esercitata dalle unità abitative già presenti nell'area limitrofa, dove è presente un'edificazione di tipo a case sparse.

Il riferimento per gli obiettivi di mantenimento, gestione e conservazione del sito è rappresentato dal Piano di Gestione dei Monti di Trapani, approvato con D.D.G. n. 347 del 24/06/2010.

Considerato che:

- il mantenimento dei caratteri naturali del sito è indispensabile per gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 e della ZSC;
- l'intervento, trattandosi di una nuova edificazione di un fabbricato ad uso di civile abitazione con annesso solarium e piscina, comporta consumo di suolo, risorse naturali, l'alterazione della comunità vegetale e le perturbazioni della fauna; infatti, la realizzazione del fabbricato e in particolare della piscina interrata richiede scavi che comporteranno inevitabilmente il danneggiamento e la rimozione della componente litica superficiale;
- il sito ricade in Zona "Verde Agricolo" (Zona V) e all'interno di un paesaggio identificato come "paesaggio agro-pastorale" dal Piano Territoriale Paesaggistico. La realizzazione di una struttura dotata di piscina e solarium con finalità prevalentemente residenziale non è in linea con il mantenimento o il rafforzamento delle attività tradizionali (agricoltura), ma sposta la vocazione dell'area verso un modello prettamente residenziale;
- riguardo alla piscina non viene valutato l'"effetto lago" che può fungere da richiamo visivo per gli uccelli, con possibili effetti negativi sull'avifauna;
- tra le norme di salvaguardia specifiche del Piano di Gestione "è vietato: asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore del sito; distruggere, danneggiare o asportare vegetali di interesse comunitario, specie rare ed endemiche, o parti di essi; apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica di interesse comunitario e di rilevanza conservazionistica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati;
- raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività
- consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore del sito";
- l'area di progetto è descritta come caratterizzata da rocce affioranti e versanti prevalentemente rocciosi;
- in relazione a quanto prodotto permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza negativa sull'integrità del sito;
- l'intervento programmato, nell'insieme e complessità delle sue azioni, non è coerente con gli obiettivi specifici di gestione e salvaguardia degli habitat e delle specie esistenti;

in considerazione di quanto fin qui esposto, la Commissione esprime all'unanimità **parere non favorevole** al progetto esaminato.

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, trasmessa alla Ditta con nota prot. n. 6038 del 22/04/2026, recante preavviso di esito negativo della procedura di Valutazione di Incidenza di Livello II (Valutazione appropriata);

VISTE le osservazioni presentate dalla Ditta con nota prot. n. 6631 del 04/05/2026, successivamente trasmesse alla Commissione per le Valutazioni di Incidenza del Comune di Custonaci con nota prot. n. 7208 del 14/05/2026 per le valutazioni di competenza;

VISTO il verbale di conferma parere negativo espresso in data 22/06/2026 dalla commissione per le valutazioni di incidenza del Comune di Custonaci pervenuto con prot. n° 9246 del 23/06/2026 che qui si intende integralmente trascritto per farne parte integrante e sostanziale e di cui si riportano le seguenti motivazioni:

- considerato che il proponente, con le osservazioni trasmesse, propone di riformulare il progetto iniziale con le seguenti azioni: eliminazione totale della piscina interrata e del solarium e mantenimento dell'unità abitativa;
- considerato che sulla base di quanto previsto da D.A n. 318/Gab del 27/10/2025 "Procedure per la Valutazione d'incidenza", il proponente, in caso di diniego all'intervento, può proporre soluzioni alternative, ma che la bozza di proposta di variante progettuale si configura come un "nuovo progetto";
- considerato che qualora le soluzioni proposte come soluzioni alternative si configurino come un nuovo progetto è necessario produrre un nuovo studio di incidenza;

tutto ciò premesso

Si ribadiscono le motivazioni ed il **parere non favorevole** espresso nel Verbale del 16/04/2026.

RITENUTO di poter concludere con esito negativo la procedura di valutazione di incidenza (valutazione appropriata Livello II) per il "Progetto di una singola unità abitativa da realizzarsi su lotto di terreno sito nella c.da Visicari del Comune di Custonaci" ai sensi dell'art.1 del D.A. 318/Gab/2025 – Allegato 1, Punto 10;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2019;

VISTO il D.A. 318/Gab del 27/10/2025 ed in particolare l'Allegato 1, emanato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

di rilasciare parere NEGATIVO di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art.5 del d.P.R. n.357/97, secondo le motivazioni acquisite nel verbale del 16/04/2026 della commissione per le valutazioni di incidenza del Comune di Custonaci pervenuto con prot. n° 5821 del 20/04/2026 e confermato in data 22/06/2026, con nota prot. n° 9246 del 23/06/2026, per il *"Progetto di una singola unità abitativa da realizzarsi su lotto di terreno sito nella c.da Visicari del Comune di Custonaci"* ai sensi dell'art.1 del D.A. 318/Gab/2025 – Allegato 1, Punto 10.

Inoltre, si dispone:

- pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- trasmettere copia del presente provvedimento in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi elettronici:
 - al Sig. Portuesi Giovanni;
 - al Servizio 2°, Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale, del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
 - all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.357/97 come disposto dal Punto 14 dell'Allegato 1 del D.A. 318/2025.

Si informa, che nel rispetto del Punto 10 del D.A. n. 318/2025 il presente parere sarà pubblicato nell'apposita sezione Valutazioni Ambientali nel sito web istituzionale raggiungibile nel seguente link:
<https://www.comune.custonaci.trapani.it/it/news/1789703>

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima pubblicazione.

Custonaci, 30/06/2026

il Responsabile del procedimento e del III Settore
(Geom Salvatore Santoro)



